

COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

☎ 0165 936114



COMMUNE DE RHÊMES-NOTRE-DAME

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

✉ info@comune.rhemes-notre-dame.ao.it
PEC protocollo@pec.comune.rhemes-notre-dame.ao.it

Fraz. Bruil 32 – 11010 Rhêmes-Notre-Dame (AO)
C.F./P.I. 00138020078

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 33 DEL 20/11/2025

OGGETTO : SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023. CPV: 71317210-8 – SERVIZI DI CONSULENZA E DI SICUREZZA. CIG: B922B4C318.

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di novembre,

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e, in particolare, l'art. 46, commi 2, 3 e 4 in merito all'organizzazione degli uffici e del personale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);

VISTO lo Statuto comunale, e in particolare l'art. 32, comma 2, lettere d) e i) ove è prevista in capo al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi la competenza in merito alle procedure di appalto e di concorso e agli atti di gestione finanziaria in genere, compresi gli impegni di spesa;

VISTO il regolamento comunale di contabilità, e in particolare gli articoli 3, 5, 11, 15, 20, 22 e in merito alle competenze dei responsabili, alla riscossione delle entrate e all'impegno e liquidazione delle spese;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 18.04.2016;

VISTO il Codice regionale di comportamento dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- Decreto del Sindaco del Comune di Introd n. 2 del 04.05.2021 avente a oggetto: "Conferimento alla dott.ssa Lucia Vauthier dell'incarico di segretario dei Comuni convenzionati di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame con decorrenza dal 06/05/2021.", in regime di *prorogatio ex lege* ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 20quater della l.r. n. 6/2015 e del comma 5 dell'art. 20 della l.r. 15/2025, n. 15;
- Decreto del Sindaco del Comune di Introd n. 4 del 07.11.2023 avente a oggetto: "Nomina del responsabile dell'ufficio unico associato del servizio finanziario-contabile di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame", in regime di *prorogatio ex lege* ai sensi dell'art. 20 quater, comma 7, della l.r. 6/2014, come modificata dalla l.r. 15/2025;

- Decreto del Sindaco del Comune di Introd n. 3 del 11.08.2023 avente a oggetto: “Nomina del responsabile dell’ufficio unico associato del servizio tecnico di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame”, in regime di *prorogatio ex lege* ai sensi dell’art. 20 quater, comma 7, della l.r. 6/2014, come modificata dalla l.r. 15/2025;
- Decreto del Sindaco capofila n. 2 del 31.10.2024 avente a oggetto: “Conferimento dell’incarico di vicesegretario dei Comuni convenzionati di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame alla dipendente Lucia Maurizia Thérissod con decorrenza dal 1° novembre 2024, in regime di *prorogatio ex lege* ai sensi dell’art. 20 quater, comma 7, della l.r. 6/2014, come modificata dalla l.r. 15/2025;
- Deliberazione del Consiglio comunale n.39 del 28.11.2024 avente a oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e del DUPS”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 28.11.2024 avente a oggetto “Assegnazione quote di bilancio 2025-2027 a responsabili di uffici e servizi”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 13.01.2025 avente a oggetto: “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 27.01.2025 avente a oggetto “Approvazione del piano delle performance 2025-2027”;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 29.04.2025 avente a oggetto “Riapprovazione del piano delle performance 2025-2027”;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27.07.2023 avente a oggetto “Approvazione del regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamenti dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”)”;

CONSIDERATO l’avvicinarsi della scadenza contrattuale del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’Ente e di nomina del medico competente, come previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008), e ritenuto opportuno avviare una procedura volta all’individuazione di un nuovo operatore economico a cui affidare il servizio di cui trattasi al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro del personale dipendente in servizio;

RICHIAMATA la nostra lettera di richiesta preventivo, registrata al protocollo comunale n. 4246/2025 del 22 agosto 2025, posta in allegazione alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti), in particolare:

- l’art. 17, comma 2, il quale prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre o altro atto individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l’art. 50 il quale, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- l'art. 52 il quale prevede che, per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000 e pertanto la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità);
- l'art. 58 il quale stabilisce che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, il quale stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'art. 55 secondo il quale i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'art. 18, comma 10, rimanda all'allegato I.4 in tema di imposta di bollo;
- l'art. 62, comma 1, che sancisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo di importo non superiore alle soglie per gli affidamenti diretti (€ 139.999,99), e all'affidamento di lavori di importo sino a € 500.000,00;

VISTO il preventivo dell'Istituto Radiologico Valdostano s.r.l., c.f. e p.iva 00086110079, con sede legale in Aosta (AO) in Via L. Binet n. 34, presentato a mezzo PEC al protocollo comunale in data 09/09/2025 e registrato al n. 4604/2025, per l'effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ente e nomina del medico competente, come previsto dal testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008) per il periodo compreso dal 01.01.2026 al 31.12.2030 da cui si evince un costo di € 4.445,50 per l'intero periodo contrattuale;

CONVENUTO che l'importo preventivato dal sopracitato Operatore economico è da considerarsi come il costo massimo contrattuale, determinato rapportando l'attuale numero dei dipendenti in forza all'Ente con la quantità e la tipologia degli accertamenti sanitari da svolgere in ottemperanza al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

VISTE inoltre la "Dichiarazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti privati" e la "Dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato" da cui risulta il CCNL "Case di cura AIOP 36 h sett.li";

PRESO ATTO che l'operatore economico ha attestato con DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 06/10/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come la commessa di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO, dunque, di accettare il preventivo della ditta dell'Istituto Radiologico Valdostano s.r.l. e di procedere al relativo affidamento per l'approvvigionamento di cui si necessita avviando una procedura su PlaCe-VdA, Piattaforma di acquisizione digitale (PAD) qualificata;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della Parte II "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" del Libro I del d.lgs 36/2023 (artt da 19 a 36), dal 1° gennaio 2024 è necessario procedere per tutti i contratti, anche se di importo inferiore a € 5.000,00, tramite Piattaforma di acquisizione digitale (PAD) qualificata;
- Placevda è PAD qualificata per l'interoperabilità richiesta da ANAC;
- è stata avviata su PlaCe-VdA la procedura n. PE 174341-25 in data 12/11/2025 per l'affidamento diretto all'Istituto Radiologico Valdostano s.r.l.;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 37/2023 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- oggetto del contratto: affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune e di nomina del medico competente;
- fine del contratto: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- importo del contratto: € 4.445,50;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

VISTO che l'allegato II.2-bis, art. 1, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi definite dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che *"Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea."*;

RITENUTO di applicare la seguente clausola di revisione prezzi: *La revisione dei prezzi si attiva automaticamente, senza iniziativa dell'aggiudicatario, durante l'esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo.*

La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la revisione prezzi la s.a. utilizza l'indice dei Prezzi al consumo per l'intera collettività (PC detto NIC) codice ISTAT 862 – Servizi degli studi medici e odontoiatri, codice ECOICOP 06- Servizi sanitari e spese per la salute, di cui all'art. 11 tabella D1, dell'allegato II.2 bis del d.lgs 36/2023 e lo monitora semestralmente tramite la visura del seguente sito ISTAT:

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/PRI_CONWHONAT/DCSP_NIC1B2015/IT1,167_744_DF_DCSP_NIC1B2015_3,1.0

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 12, comma 1 dell'Allegato II.2-bis, rubricato "Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi", il riferimento temporale, ai fini della determinazione della variazione del prezzo, è il mese del provvedimento di aggiudicazione, e in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Non ci si avvale della facoltà prevista al comma 2bis dell'art. 60 del dlgs 36/2023.

La revisione di cui presente articolo è attivata secondo le disposizioni di cui al art. 3 dell'allegato II.2-bis del Codice al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1.

Il RUP che cura l'esecuzione del contratto è tenuto a effettuare il monitoraggio semestrale.

L'operatore economico potrà emettere fattura previa autorizzazione da parte del RUP.

VERIFICATO in data 12/11/2025 presso il Casellario Informatico ANAC che in capo all'operatore economico che si intende incaricare non risultano annotazioni riservate relative ai motivi ostativi di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico che si intende incaricare, attraverso l'acquisizione del DURC prot. n. INAIL_51067531 con scadenza il 05/02/2026;

DATO ATTO che la presente procedura ha il seguente CPV: 71317210-8 – Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza;

DATO ATTO che il CIG acquisito sulla PAD relativo alla procedura in oggetto è: B922B4C318;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto nel Piano per la prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO, gli operatori economici affidatari di una commessa pubblica dovranno rispettare i principi e i valori in esso contenuti e la loro inosservanza potrà dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 147bis del TUEL, in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, esercitato attraverso il rilascio del parere di copertura finanziaria e di regolarità contabile, questi ultimi disciplinati dall'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per i motivi in premessa e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, all'Istituto Radiologico Valdostano s.r.l., c.f. e p.iva 00086110079, con sede legale in Aosta (AO) in Via L. Binel n. 34, il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ente e di nomina del medico competente, come previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), costo di € 4.445,50 oltre all'iva al 22% pari a € 978,01, per un totale di € 5.423,51, quale massimo costo contrattuale;
- 2) **DI PRECISARE** che la durata dell'affidamento del servizio è da intendersi per il periodo compreso dal 01/01/2026 al 31/12/2030;
- 3) **DI PRECISARE** inoltre che l'affidamento diretto avviene tramite procedura digitale sulla PAD PlaceVDA n. PE 174341-25;
- 4) **DI STABILIRE** che l'Istituto Radiologico Valdostano s.r.l. dovrà garantire nell'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria:
 - a) la disponibilità di un **“Medico Competente”**, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 81/2008. In fase di presentazione dell'offerta, dovrà essere indicato il professionista designato ad assumere il servizio di medico competente, intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti;
 - b) l'espletamento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008 in capo al “Medico Competente”, ovvero:
 - i. collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
 - ii. programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Sorveglianza Sanitaria che comprende:
 - la visita medica preventiva di nuovi assunti, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,

- suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva se prevista;
 - visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/08 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. n.81/08 al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- i) visitare gli ambienti di lavoro una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 81/2008 al Ministero della salute entro i termini previsti dalla vigente normativa.
- 5) **IMPEGNARE** a favore dell'Istituto Radiologico Valdostano s.r.l. la somma presunta di € 5.423,51, per l'intero periodo di affidamento, sulla competenza 2025 del Bilancio di previsione triennale 2025/2027 con la seguente imputazione Missione 1 – Programma 10 - Titolo I - Macroaggregato 103 - Capitolo 10202 - Articolo 18, con la seguente ripartizione pluriennale:
- per l'esercizio finanziario anno 2026, la somma complessiva lorda: € 1.084,71
 - per l'esercizio finanziario anno 2027, la somma complessiva lorda: € 1.084,70
- 6) **DI STABILE** che l'assunzione degli impegni per gli esercizi finanziari 2028 (€ 1.084,70), 2029 (€ 1.084,70) e 2030 (€ 1.084,70), avverranno successivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale;
- 7) **DI DARE ATTO** che:
- trattandosi di spesa determinabile ma non determinata in sede di liquidazione gli impegni di cui alla presente potranno subire i necessari assestamenti, fatta salva la somma complessiva di € 4.445,50 quale spesa massima nel periodo di durata contrattuale;

- il contratto potrà variare con riguardo al periodo contrattuale, allungandosi se vi sarà al termine dei 5 anni ancora disponibilità sull'importo o contraendosi se l'importo contrattuale si esaurirà in anticipo sulla scadenza contrattuale;

8) **DI APPLICARE** la seguente clausola di revisione dei prezzi: *La revisione dei prezzi si attiva automaticamente, senza iniziativa dell'aggiudicatario, durante l'esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo.*

La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la revisione prezzi la s.a. utilizza l'indice dei Prezzi al consumo per l'intera collettività (PC detto NIC) codice ISTAT 862 – Servizi degli studi medici e odontoiatri, codice ECOICOP 06-Servizi sanitari e spese per la salute, di cui all'art. 11 tabella D1, dell'allegato II.2 bis del d.lgs 36/2023 e lo monitora semestralmente tramite la visura del seguente sito ISTAT:

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/PRI_CONWHONAT/DCSP_NIC1B2015/IT1,167_744_DF_DCSP_NIC1B2015_3,1.0

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 12, comma 1 dell'Allegato II.2-bis, rubricato "Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi", il riferimento temporale, ai fini della determinazione della variazione del prezzo, è il mese del provvedimento di aggiudicazione, e in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Non ci si avvale della facoltà prevista al comma 2bis dell'art. 60 del d.lgs 36/2023.

La revisione di cui presente articolo è attivata secondo le disposizioni di cui al art. 3 dell'allegato II.2-bis del Codice al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1.

Il RUP che cura l'esecuzione del contratto è tenuto a effettuare il monitoraggio semestrale.

L'operatore economico potrà emettere fattura previa autorizzazione da parte del RUP.

- 9) **DI COMUNICARE** l'assunzione del presente impegno di spesa al Consiglio comunale, come previsto dal punto 5.1, ultimi due paragrafi, del principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dd. Lgs 118/2011);
- 10) **DI DARE ATTO** che l'operatore economico incaricato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sottoscrivendo la presente assume nei confronti del Comune tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di eventuali variazioni degli estremi del conto corrente dedicato al presente ordine e delle generalità (complete di codice fiscale) dei soggetti autorizzati a operarvi, a pena di nullità dell'atto di affidamento delle commesse e della conseguente impossibilità di liquidare le somme spettanti;
- 11) **DI DARE ATTO** che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rhêmes-Notre-Dame, li

IL